

**ECC.MA CORTE DI APPELLO
DI REGGIO CALABRIA**

**Ricorso per la riparazione per ingiusta detenzione
(artt. 314 e 315 c.p.p.)**

FITZSIMONS Henry James, nato il 28.11.1949 a Belfast (Irlanda del Nord) et ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Vincenzo Nico D'Ascola del foro di Reggio Calabria (presso il quale elegge domicilio) giusta procura speciale conferita a norma dell'art. 112 c.p.p. ed apposta in calce al presente atto

ESPONE

i motivi che giustificano la presente richiesta di risarcimento a titolo di ingiusta detenzione.

Il Fitzsimons, in data 02/04/2013, è stato sottoposto all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal GIP di Reggio Calabria in data 19/02/2013, nell'ambito di un più ampio procedimento, il n. 3369/2008 RGNR DDA Reggio Calabria e n. 3254/2009 R.Gip DDA, convenzionalmente denominato «METROPOLIS».

Secondo il GIP, infatti, il sottoscritto risultava gravemente indiziato – in concorso con CUPPARI Antonio e VELARDO Antonio – del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110 e 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 *«per avere in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, impiegato, in attività economica, somme di denaro proveniente da delitto; nella specie: per avere impiegato somme di denaro nella costruzione del complesso turistico denominato "Gioiello del mare" sito in Frazione Galati del Comune di Brancaleone; CUPPARI*

Antonio impiegando somme di denaro dal 21.12.2006, data di costituzione della società RDV srl; VELARDO Antonio e FITZSIMONS HENRY JAMES impiegando somme di denaro a partire dal 5.07.2007, data del primo contratto di mutuo stipulato in favore della RDV da FITZSIMONS HENRY JAMES tutte somme provenienti da delitti, sia da delitti non colposo non meglio accertati (verosimilmente commessi in territorio estero ed in particolare in Irlanda) sia da delitti commessi dalla criminalità organizzata, specificatamente dal locale operante in Africo (RC) e Brancaleone (RC), ed in particolare proveniente dal delitto di associazione mafiosa e di traffico di sostanze stupefacenti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e per agevolare l'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare il locale di Africo». Reato commesso in Brancaleone e contestato dal 21.12.2006 alla data della richiesta di emissione di ordinanza di applicazione misura cautelare.

Con decreto ritualmente notificato, il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva il rinvio a giudizio per rispondere del suddetto reato. All'esito del dibattimento instaurato innanzi al Tribunale di Locri in composizione collegiale (Dott. Fulvio Accurso Pres. Rel.; Dott.ri Di Croce e La Rosa a latere), alla pubblica udienza del 29 gennaio 2016, è stata emessa, per l'odierno istante, sentenza n. 79/2016 di assoluzione con formula piena ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste. Sentenza non impugnata né dal Pubblico Ministero né dal Procuratore Generale e passata in autorità di cosa giudicata nei confronti dell'odierno istante in data 4 novembre 2016, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Locri (in allegato).

Ebbene, in virtù del succitato provvedimento custodiale il ricorrente è stato assoggettato ad un periodo di custodia cautelare per un totale di

giorni 372 (trecentosettantadue) (dal 2 aprile 2013, giorno in cui è stato sottoposto alla misura, al 9 aprile 2014, data in cui è stata disposta l'immediata liberazione in seguito dell'annullamento della misura da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria in sede di rinvio dalla Cassazione).

Invero, l'odierno richiedente ritiene di non aver dato né concorso a dare causa al provvedimento di custodia cautelare, né con dolo né per colpa grave, e ritiene, altresì, che, a causa del periodo di restrizione della libertà personale, ha subito danni materiali e morali, riconducibili ai seguenti

MOTIVI

La vicenda processuale che ha visto protagonista il Fitzsimons assume contorni di particolare rilevanza, in considerazione del lungo provvedimento limitativo della libertà personale, per un periodo superiore ad un anno, emanato ritenendo le asserite condotte criminali ascrittegli finalizzate a reimpiegare capitali illecitamente accumulati e provenienti da delitti non colposi commessi in Irlanda e altri territori esteri oltre che di proventi dei delitti commessi da associazioni mafiose e di associazioni criminali dedite al narcotraffico.

Secondo l'impostazione accusatoria le indagini svolte avrebbero consentito di far luce su un fenomeno di infiltrazione criminale negli investimenti nel settore della realizzazione (e successiva vendita) di complessi edilizi aventi destinazione turistico-residenziale ed avviati a partire dal 2005 circa, prevalentemente lungo la costa ionica reggina.

Investimenti che avrebbero attirato l'attenzione delle organizzazioni criminali locali, convinte di poter lucrare notevoli benefici sia di natura economica che in termini di "consenso" delle popolazioni residenti per

merito della creazione di nuova occupazione ed alle opportunità di investimento generate (anche nell'indotto).

Sarebbe emersa quindi, secondo gli investigatori, una vera e propria strategia posta in essere da importanti famiglie del territorio, come quelle dei Morabito e degli Aquino, che, per poter realizzare tale inedita attività, avrebbero fatto leva non solo sulla forza propria dell'organizzazione criminale di appartenenza, ma anche sull'indispensabile ricorso a specifiche figure imprenditoriali e professionali senza le quali le organizzazioni criminali mafiose, nonostante la loro endemica capacità di controllare il territorio, non avrebbero potuto avviare e portare avanti tale forma di investimento.

In questo contesto si sarebbe inquadrata, quindi, la figura del Fitzsimons, che attraverso la società irlandese V.F.I. OVERSEAS PROPERTY avrebbe fornito i capitali creando le condizioni, per i soggetti calabresi coinvolti, di poter partecipare alla realizzazione dei complessi immobiliari oggetto d'indagine, nello specifico, per il complesso immobiliare "GIOIELLO DEL MARE".

Tuttavia, tale ricostruzione non solo non ha trovato alcuna conferma nella sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri, ma è stata la stessa Accusa a richiedere l'assoluzione del Fitzsimons; Accusa che, coerentemente, non ha poi proposto alcuna impugnazione.

V'è da dire che, presumibilmente, tale mancata impugnazione è conseguenza della presa d'atto della insufficienza dell'apparato accusatorio presente al fascicolo dello stesso Pubblico Ministero venuta alla luce ancor prima, e di molto, della conclusione del dibattimento davanti al Tribunale di Locri.

Infatti, a seguito di proposizione di ricorso *ex art.* 311 c.p.p. avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame (confermativa di quella del GIP), la Corte di Cassazione aveva – con sentenza n. 5548/2014 – annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame, inviando gli atti nuovamente alla corte territoriale reggina per un nuovo esame. Nuovo esame il cui esito era stato l'annullamento della misura applicata all'odierno istante.

L'errore nell'impostazione accusatoria, cui avevano aderito sia il GIP che il Tribunale del riesame, stigmatizzato, prima, dalla Suprema Corte e, poi, dalla sentenza assolutoria è consistito nell'aver l'allora Ufficio di Procura procedente considerato come sufficientemente individuato uno degli elementi necessari della fattispecie in contestazione, vale a dire l'individuazione del reato presupposto, i cui capitali illeciti sarebbero poi stati reimpiegati.

Sul punto, la citata sentenza di annullamento della Corte di Cassazione è illuminante. Scrive così la Suprema Corte alle pagine 11 e ss.:

«(...)Secondo la ricostruzione del Tribunale di Reggio Calabria (pag. 35 dell'ordinanza impugnata), la condotta contestata al FITZSIMONS è quella di reimpiego delle somme provenienti dall'attività 'ndranghetistica del c.d. "mandamento jonico", essendo stato il capo d'incolpazione sub O) costruito con la duplice condotta di reimpiego di somme della 'ndrangheta e di somme provenienti da altri delitti - commessi dal FITZSIMONS e dal Velardo - proprio perché l'autoriciclaggio non è previsto come reato nel nostro ordinamento, mentre presupposto per l'integrazione del delitto di cui all'art. 648- ter cod. pen., è il non aver concorso nel reato presupposto. Aggiunge il Tribunale di Reggio Calabria che, certamente, né il FITZSIMONS né il Velardo possono ritenersi intranei alla compagine associativa mafiosa delle cosche Morabito e Aquino, per cui gli stessi non hanno concorso nel delitto presupposto. Pertanto, l'accordo che si è accertato essere stato concluso dall'organizzazione mafiosa dominante sul territorio in cui viene costruito il complesso immobiliare denominato "Il Gioiello del Mare" con il FITZSIMONS ed il Velardo è consistito, in sostanza, nel fatto che gli uni reimpiegavano le somme di illecita provenienza degli altri. Su queste premesse, il Tribunale di Reggio Calabria conclude affermando (pag. 36

dell'ordinanza impugnata): "... un'attenta lettura del capo O) dell'imputazione provvisoria è sufficiente a chiarire che l'organo inquirente ha individuato due diversi tipi di reati presupposti (proventi dall'attività mafiosa da un lato e proventi di altri reati, legati al terrorismo irlandese e delitti in materia fiscale), due categorie di soggetti (il Cuppari da un lato e il FITZSIMONS ed il Velardo dall'altro) ed un unico affare nel quale confluiscono tali somme di denaro, per cui tale contaminazione consente all'interprete di affermare che, una volta dimostrata la consapevolezza e volontà degli indagati di voler portare avanti l'operazione illecita meglio descritta nel corpo dell'ordinanza, deve ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen."

A parere del Collegio questa conclusione si profila in contrasto logico con le precedenti valutazioni operate dal Tribunale di Reggio Calabria (pag. 34 dell'ordinanza impugnata) con riferimento alla specifica posizione del FITZSIMONS nel quale il giudice di seconde cure afferma testualmente: "... con riferimento al FITZSIMONS deve dirsi... che lo stesso è stato detenuto (otto anni) per reati di terrorismo commessi quale appartenente al gruppo separatista conosciuto come "I.R.A." (Irish Republican Army). Ed è proprio in tale appartenenza, ed ai connessi legami ed attività, che può ragionevolmente ricondursi l'ingentissimo flusso di denaro di cui l'indagato ha dato prova di poter disporre con prontezza e che, come dallo stesso affermato, è da sottoporre a "riciclaggio"; in ciò palesemente coadiuvato dal suo "gancio" italiano (la sua vera e propria "longa manus" sul territorio nazionale) che le investigazioni hanno irrefutabilmente dimostrato essere Velardo Antonio. Il rapporto tra Velardo e FITZSIMONS traspare in modo nitido dal contenuto di due conversazioni in data 15.04.2010 (sintesi della conversazione registrata alle ore 11.05: "Harry dice che incomincia a convincersi che Antonio Velardo sia impazzito, lo descrive come un bastardo ingrato. Dice che lo ha reso ricco investendo i propri soldi e dividendo i guadagni con lui; alle ore 14.09: "Harry FITZSIMONS racconta ad Anna Kapolova il litigio ed il fatto che Maria ha abbandonato la VFI. Dice che Antonio Velardo era un vagabondo in Capo Verde quando si sono conosciuti; che lui ha messo tutto il denaro con cui hanno lanciato la loro società (1.1 milioni), che ha stipendiato Antonio per i primi tempi (€ 4.000 la settimana) perché diceva che non aveva denaro proprio), da cui si evince che il Velardo deve la sua fortuna "economica" all'incontro e all'amicizia stretta col FITZSIMONS. Il contenuto delle conversazioni sopra riportate dimostra, poi, e con estremo rigore, come tanto il FITZSIMONS che il Velardo, fossero perfettamente consapevoli di quello che loro stessi definivano, in modo atecnico ma piuttosto significativo "riciclaggio" (FITZSIMONS); per non dire delle affermazioni esplicite del Velardo secondo cui "i soldi devono arrivare in Irlanda, poi ritornano in Italia, devono fare movimenti psicopatici" (conv. n. 10 del 16.02.2009) e che, parlando col Cuppari (conv. n. 13268 del 29.05.2009), ha avuto modo di affermare che

"alcuni clienti pagano in Russia e quei soldi dovranno fare un giro particolare..."

Peraltro, quand'anche si volesse superare il problema dell'individuazione della provenienza del denaro reimpiegato (alternativamente "imputato" a reati di criminalità organizzata, a reati di terrorismo, reati in materia fiscale), nondimeno il reato presupposto rimarrebbe privo di quella necessaria specificazione che vieta contestazioni alternative e, tantomeno, ipotetiche.

Peraltro, se in ossequio alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, con riferimento all'accertamento del reato presupposto, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario non presuppone un giudiziale accertamento, né l'individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen. ovvero essere delineato nell'imputazione ed accertato in esito al processo anche solo per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione (cfr., Cass., Sez. 2, n. 36913 del 28/09/2011-dep. 13/10/2011, Lopalco, rv. 251151; Cass. n. 36940 del 21/05/2008-dep. 26/09/2008, Magnera, rv. 241581), è altrettanto vero che - pur in presenza di una condivisibile e consolidata "tolleranza" interpretativa - resti comunque indispensabile che il delitto presupposto risulti almeno astrattamente configurabile (Cass., Sez. 5, n. 495 del 15/10/2008- dep. 09/01/2009, Argiri Carrubba, rv. 242374) ed individuato - quantomeno - in ordine alla sua tipologia ed alle coordinate (non solo temporali) atte a tratteggiarlo: ciò non si verifica allorché il giudice si limiti semplicemente ad ipotizzare l'esistenza del reato presupposto, sulla base del carattere sospetto delle operazioni di una non meglio precisata precedente attività delittuosa.

Nella fattispecie, non solo non risulta raggiunta la soglia dell'accertamento giudiziale del reato presupposto né risulta nemmeno indicato (nei limiti sopra precisati) il genus dell'illecito presupposto, ma nemmeno risulta integrato il "sospetto amministrativo" di riciclaggio, ossia quella particolare situazione che - ai sensi dell'art. 41 d.lvo n. 231/2007 - impone ai destinatari della disciplina antiriciclaggio, la segnalazione dell'operazione sospetta di riciclaggio-reimpiego all'UIF.

Ma non solo. Nessuna indicazione fornisce il Tribunale di Reggio Calabria sugli elementi in base ai quali ritiene che il FITZSIMONS avesse realizzato in territorio estero (verosimilmente, ma non sicuramente, in Irlanda) un illecito penalmente rilevante per lo Stato estero e se l'illecito fiscale sia stato commesso da altri o dallo stesso ricorrente. A questo riguardo, evidente appare l'errore del Tribunale di Reggio Calabria che non sembra considerare il c.d. "privilegio di autoriciclaggio" di cui all'incipit dell'art. 648-ter cod. pen. che esclude da sanzione penale il soggetto che realizza condotte di reimpiego (nonché riciclaggio e ricettazione) su utilità provenienti da delitto presupposto dal medesimo commesso.

Inoltre, sempre nel provvedimento impugnato, non vengono citati a carico del FITZSIMONS elementi che, con ragionamento immune da vizi, possano consentire di dedurre la provenienza illecita del denaro nella disponibilità del medesimo. Invero, l'unico elemento che si rinviene - esposto anche nel provvedimento impositivo della misura in atto - coincide esclusivamente con il riferimento ad una condanna riportata dal FITZSIMONS quarant'anni fa per fatti legati a contiguità con l'I.R.A. irlandese; né il Tribunale di Reggio Calabria opera valutazioni sulla coerenza tra la disponibilità di denaro da parte del FITZSIMONS e le attività lavorative ed imprenditoriali svolte da questi negli ultimi quarant'anni.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il provvedimento impugnato ricostruisca il delitto contestato al prevenuto in termini così sfumati e generici in relazione all'individuazione del delitto presupposto - avendo proceduto a riferirsi a mere ipotesi di reato sfornite da connotazione materiale e, al contempo, di qualificazione giuridica - da concretare il vizio di omessa ed erronea motivazione sui punti sopra evidenziati, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc. pen., cui segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al medesimo Tribunale, in altra composizione, per nuovo esame.

(...)»

A parere di questa difesa, già solo il passaggio motivazionale riportato giustificerebbe l'accoglimento della presente istanza: la misura cautelare applicata al Fitzsimons non trovava giustificazione perché il delitto contestatogli non era configurabile nemmeno a livello di gravi indizi di colpevolezza, stante l'impossibilità di ricostruire in alcun modo, allo stato degli atti, il delitto presupposto. A tacere delle problematiche che tale lacuna poneva in relazione al c.d. "privilegio dell'auto-riciclaggio", che in ogni caso avrebbe reso non applicabile la misura in capo al Fitzsimons. Era, in sostanza, immediatamente percepibile la carenza di qualsiasi elemento da cui ricavare la pur generica constatazione di pregresse condotte illecite (già di per sé non identificate se non "verosimilmente", come da capo di incolpazione), non essendo individuabile il canale specifico di provenienza del denaro e non potendo escludersi che le stesse disponibilità finanziarie - quand'anche accumulate illecitamente a

seguito di evasione fiscale – fossero il frutto delle attività lavorative ed imprenditoriali svolte dall'odierno istante nei quarant'anni successivi alla condanna da questi subita e scontata per fatti legati alla contiguità con l'IRA Irlandese.

Ed invero, già il GIP, in sede di applicazione della misura, incontrava una difficoltà nella ricostruzione dei rapporti col Cuppari, soggetto su cui lungamente lo stesso GIP si era soffermato, collocando i dubbi e i timori nutriti dal Fitzsimons e dal Velardo nei confronti di costui, in un periodo di molto successivo all'accordo commerciale tra la società RDV di Cuppari e la VFI facente capo al Fitzsimons e al Velardo oltre che ai relativi finanziamenti, null'altro aggiungendo quanto a ulteriori circostanze precedenti, coeve o immediatamente successive alla stipula degli accordi contrattuali.

Per altro, ogni operazione finanziaria che aveva visto il Fitzsimons coinvolto era stata effettuata “in chiaro” e con mezzi di pagamento tali da rendere tracciabili l'origine e la destinazione del denaro. Anzi, era stato lo stesso Fitzsimons prima, e il suo avvocato irlandese poi ad aver fatto pervenire giustificazione della provenienza del denaro impiegato con la allegazione degli atti di vendita dei beni posseduti da lui posseduti prima del 2005 in Irlanda e degli estratti conto bancari dai quali era possibile ricavare che, senza soluzione di continuità, il ricavato di attività imprenditoriale lecita era stato poi impiegato nell'affare immobiliare oggetto del procedimento. Copia della missiva era stata, peraltro, acquisita al compendio processuale sottoposto al vaglio del GIP.

Elementi a discarico, questi, acquisiti al procedimento prima ancora dell'emissione della misura; elementi su cui il GIP, non si era soffermato minimamente, ma comunque dimostrativi dell'atteggiamento

collaborativo che il Fitzsimons aveva tenuto nei confronti dell’Autorità Giudiziaria che stava investigando su di lui.

Tuttavia, si impongono ulteriori riflessioni.

Leggendo la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Locri nei confronti dell’odierno ricorrente, si può affermare come il quadro probatorio su cui si è basata la sentenza di assoluzione è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al quadro rappresentato al GIP al momento della richiesta di emissione di misura cautelare quanto al profilo cardine su cui ruotava l’imputazione del Fitzsimons: la derivazione criminosa delle somme investite nel “GIOIELLO DEL MARE”.

Difatti, nella valutazione conclusiva compiuta dall’Autorità Giudicante, assume poco rilievo la complessiva ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra la VFI e la RDV srl operata anche grazie alla attività difensiva compiuta in dibattimento. Sarebbe stato, invece, molto più utile, a parere del Tribunale di Locri, approfondire le modalità di approvvigionamento dei conti correnti intestati ai soci della VFI (Fitzsimons *in primis*); modalità rimaste tuttavia oscure per la scarsa collaborazione offerta dalle autorità di polizia straniere che ha lasciato del tutto inesplorato il capitolo relativo alla provenienza delle somme.

Il dibattimento ha solo messo a nudo pubblicamente le assolute carenze probatorie che hanno afflitto l’attività di indagine quanto all’individuazione della derivazione criminosa delle somme investite nel villaggio turistico, che per ammissione dello stesso Tribunale, non è stata «*nemmeno intuita*».

In sostanza, quindi, il materiale accusatorio si è andato a concentrare negli esiti di quelle rogatorie internazionali, cui il GIP aveva dedicato un intero paragrafo; con la specificazione, questa sì emersa in dibattimento, di un dato che il GIP non poteva conoscere e che quindi non poteva essere posto alla base per l'emissione della misura cautelare (al di là della sua inconducenza intrinseca ai fini del reato contestato): vale a dire che il Fitzsimons fosse stato posto sotto osservazione dai servizi di *intelligence* perché ritenuto comandante del primo battaglione dell'IRA di Dublino e finanziatore ufficiale dell'organizzazione terroristica, alla quale egli stornava i ricavi ottenuti da sue attività imprenditoriali. Ebbene, in dibattimento è emerso che tali informazioni erano state comunicate in maniera informale al testimone Di Maula e non avevano riscontro cartaceo e, pertanto, non potevano essere conosciute dal GIP.

Pertanto, se si può anche convenire con il Tribunale di Locri che l'impossibilità di ricostruire la provenienza delle somme reinvestite dal Fitzsimons non è addebitabile agli organi d'accusa, ma è frutto della scarsa collaborazione delle Autorità Straniere, allo stesso tempo si ritiene debba convenirsi con questa difesa che tali lacune non sono in alcun modo addebitabili, nemmeno in via di colpa, all'odierno istante.

Se così è, ecco che si delinea con contorni netti l'evidente errore del GIP che ha disposto la misura cautelare.

La carcerazione si è basata su una vera e propria congettura, frutto di un evidente errore di ricostruzione della fattispecie contestata.

Un'ultima nota attiene al comportamento processuale tenuto dall'odierno istante.

Se è vero che da una parte in sede di interrogatorio di garanzia questi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ciò non significa che si possa

riconoscere – a quello che è manifestazione dell'esercizio di un proprio diritto riconosciuto per legge – un comportamento che possa dare causa all'applicazione della misura.

A maggior ragione se si tiene in conto il particolare momento contingente: la misura custodiale è stata applicata mentre il soggetto si trovava all'estero e successivamente estradato in Italia, paese di cui è pacifico il Fitzsimons non conosce la lingua, nell'ambito di un procedimento che vedeva asseritamente coinvolti importanti esponenti della 'ndrangheta del distretto reggino e che l'intera documentazione a sostegno della richiesta della Procura si presentava particolarmente copiosa e di difficile intelligibilità nel ristretto arco temporale che intercorre tra l'esecuzione della misura e l'interrogatorio *de qua*.

Di converso, il comportamento processuale dell'istante era stato, però, ineccepibile e collaborativo, per come già affermato, quando, già in fase di indagine, aveva fornito documentazione utile al fine di spiegare la propria posizione e l'estraneità ai fatti addebitatigli.

Di conseguenza, nulla di concreto poteva sin da principio, in realtà, addebitarsi all'odierno istante che, poi, sulla scia delle suesposte riflessioni e argomentazioni, è stato assolto con formula piena.

Da questo rapido e sintetico *excursus* della vicenda processuale che ha coinvolto il Fitzsimons, risulta evidente come questi, sebbene non abbia in alcun modo, con la propria condotta dolosa o comunque colposa, dato causa o comunque concorso a dar causa al provvedimento oggetto di censura, si sia visto comprimere la propria prerogativa più importante, ovvero il proprio diritto alla libertà personale, fino a quando non è stato

definitivamente sollevato dai sopra menzionati addebiti dal Tribunale di Locri.

In particolare, risulta qui doveroso precisare che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ad avviso dell'orientamento assolutamente dominante della Suprema Corte, la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, non può essere ravvisata con riguardo a quei comportamenti dai quali l'autorità procedente abbia a suo tempo, più o meno fondatamente, ritenuto di poter trarre elementi indizianti a carico del soggetto inquisito. Tali comportamenti, infatti, possono rilevare soltanto sotto il diverso profilo del dolo, qualora risulti che il soggetto li ha posti in essere proprio al fine di indurre in errore l'autorità, mediante rappresentazione di una situazione nella quale la stessa autorità dovesse necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà. Ma quando tale finalità sia assente, gli stessi comportamenti, ancorché obiettivamente idonei a dar luogo al medesimo errore, non possono essere qualificati come colposi (Cass. Pen., 17 dicembre 1991, Cicacci; nonché Cass. Pen., Sez IV, 12 dicembre 2001, Pavone). La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che la colpa grave, che osta al riconoscimento del diritto all'indennizzo, riguarda la condotta processuale dell'imputato che, essendo a conoscenza del procedimento a suo carico, si comporti, nel difendersi, con rilevante imprudenza e grossolana incuria. Tale colpa grave non può, a giudizio della S.C., consistere perciò in circostanze relative alla condotta già oggetto della pronuncia assolutoria, ma deve concretarsi in comportamenti di tipo processuale, esterni ai temi dell'imputazione (Cass. Pen., 8 luglio 1994, Maffezzoli).

La *ratio* di tale ultimo indirizzo giurisprudenziale è evidente: si vuole evitare che il richiedente l'indennizzo per l'ingiusta detenzione patita si trovi a subire un ulteriore giudizio sui fatti dai quali egli è stato prosciolto con sentenza divenuta definitiva.

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente, dunque, come nessun addebito, può essere mosso in questi termini all'odierno istante.

In sostanza, ad avviso della Suprema Corte *“perché possa escludersi il diritto all'equa riparazione per avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa alla detenzione, o a prostrarla con colpa grave o con dolo, occorre provare, quanto alla colpa grave, che colui che chiede l'equa riparazione ha violato, e violato gravemente - nel senso che anche l'uomo non particolarmente avveduto, oltre che il «buon padre di famiglia» si sarebbe comportato in un certo, prudente modo – una norma cautelare; è venuto meno, cioè all'osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, con la possibilità di prevedere che, non rispettando quella norma precauzionale, venendo meno all'osservanza di quel dovere obiettivo di diligenza, si sarebbe verificato l'evento «detenzione», l'evento «restrizione della libertà personale»”* (Cass Pen. Sez III, 4.02.2003, Maurizzi).

Nel caso in esame, in prima battuta l'assoluta estraneità ai fatti contestati e, in seconda battuta, l'inesistenza, a monte, di una regola cautelare di condotta da osservarsi, rende non ipotizzabile che chi scrive potesse prevedere che non rispettando quella norma - che è, appunto, inesistente – sarebbe incorso in un provvedimento limitativo della propria libertà personale.

E allora, il provvedimento custodiale stigmatizzato, eseguito *sine ullo titulo*, ha innanzitutto privato l'odierno istante di un bene inviolabile e riconosciuto di rango primario finanche dalla nostra Carta Costituzionale, determinando, altresì, accanto all'illegittima compressione

della libertà dello stesso, ulteriori profili di danno dei quali l'Ecc.ma Corte adita non può non tenere conto al fine di provvedere alla liquidazione di una somma a titolo di riparazione che possa effettivamente considerarsi equa, cogliendo l'essenza della norma prevista dall'art. 314, comma 1, c.p.p., che costituisce il fondamento dell'istituto la cui applicazione viene qui invocata.

A sostegno di tale affermazione possono richiamarsi le Sez. Unite della Suprema Corte, le quali hanno stabilito che l'obiettivo dell'istituto in discorso è quello di consentire la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica che la custodia abbia prodotto, per cui, ai fini della valutazione equitativa, debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento (Cass. Sez. Un., 29.05.1992, Pm e Min. Tesoro in c. Fusilli).

Stante tale complesso di argomentazioni, si ritiene, quindi, necessario, al fine di adeguare la riparazione dovuta al ricorrente alle peculiarità della sua vicenda processuale, riconoscere il giusto rilievo alle ulteriori conseguenze (danno alla salute psico-fisica, danno morale e danno patrimoniale) ingiustamente determinatesi in conseguenza della restrizione subita.

In dettaglio, ferme le superiori considerazioni, si reputa equo, integrare la presente domanda di riparazione aggiungendo un equo indennizzo per il danno alla salute psico-fisica, per il danno morale, nonché per il rilevante danno patrimoniale alla somma risultante dall'applicazione dell'automatismo facente leva sul mero rapporto matematico tra durata

della carcerazione e tetto massimo previsto per la quantificazione dell'importo dovuto, in quanto il criterio da ultimo richiamato vale ad indennizzare solo ed esclusivamente l'ingiusta compressione della libertà del ricorrente in considerazione della durata dell'ingiusto titolo custodiale, senza, tuttavia, prendere in considerazione le ulteriori conseguenze ingiustamente determinatesi nella personale dello stesso, all'esito della detenzione subita.

Pertanto, alla somma di Euro 131.583,84 ottenuta dividendo 516.456 Euro, tetto massimo per la riparazione previsto dalla legge, per 1460, ovvero il numero massimo dei giorni che il ricorrente avrebbe potuto soffrire a titolo di custodia cautelare, e moltiplicando, poi, il quoziente ottenuto, ovvero Euro 353,72, per il numero di giorni di ingiusta detenzione effettivamente sofferti, ovvero 372, deve innanzitutto aggiungersi il risarcimento del danno alla salute patito dal Fitzsimons.

E quello menzionato, si osservi, non è l'unico *vulnus* inferto dall'ingiusta carcerazione alla salute del ricorrente.

Ai contraccolpi sull'integrità psico-fisica vanno ad aggiungersi i danni morali, all'immagine subiti dal Fitzsimons in virtù del particolare risalto dato soprattutto dagli organi di stampa locali alla vicenda giudiziaria che lo ha visto ingiustamente coinvolto.

Costituisce, inoltre, un dato ormai acquisito come la prima condanna che sia costretto a subire un soggetto coinvolto, suo malgrado, in gravi vicende giudiziarie sia rappresentata da quella dell'opinione pubblica, ciò anche a causa della distorsione dell'informazione giornalistica, alla quale sovente viene dato un certo "taglio" in caso di arresti c.d. "eccellenti" e un altro quando tali vicende, per così dire, si "sgonfiano".

Ebbene, il nome ed il volto del Fitzsimons, in occasione della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato, sono finiti sulle pagine dei maggiori quotidiani locali e si trovano ancora su Internet.

Giova evidenziare, poi, come su parecchi articoli (anche on line) il Fitzsimons sia stato additato – già oltre ogni ragionevole dubbio – come il collegamento accertato tra IRA e ‘ndrangheta, il terrorista finanziatore delle cosche, il mezzo per la loro espansione a livello internazionale.

La eccezionale pubblicizzazione della vicenda giudiziaria, specie se contrapposta allo scarso risalto dato all’assoluzione e la conseguente stigmatizzazione del ricorrente all’opinione pubblica, hanno avuto un ruolo di assoluta rilevanza nella causazione di un serio danno alla sua immagine di imprenditore a livello internazionale.

La decisione di codesta Ecc.ma Corte non potrà, quindi, non tener conto del discredito sociale e professionale derivati dalla illegittima detenzione per l’odierno ricorrente, il quale, malgrado la piena assoluzione definitivamente sancita, risente ancora negativamente dell’offesa subita.

Un ultimo profilo di danno, questa volta di natura patrimoniale, patito dall’istante attiene alle perdite economiche derivanti dall’esser egli stato impossibilitato, a causa della carcerazione, a continuare la propria occupazione lavorativa in Italia, paese in cui non ha più fatto ritorno, al fine di provvedere al sostentamento economico del suo nucleo familiare e alla corretta gestione delle sue attività imprenditoriali.

Per tutti i motivi fin qui esposti, considerato, in conclusione, che le circostanze sopra riferite consentano di quantificare il danno nella

somma massima consentita per legge e comunque non inferiore ad euro 450.000 (quattrocentocinquantamila),

SI CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte adita voglia ritenere e dichiarare sussistenti le ragioni e i presupposti di legittimazione, di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p.; conseguentemente, condannare il ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma massima consentita per legge per come specificata in domanda.

Si allegano, a sostegno della domanda, i seguenti documenti:

1. Estratto della sentenza n. 79 pronunciata dal Tribunale di Locri in data 29.01.2016, esecutiva nei confronti del Fitzsimons in data 4.11.2016;
2. Certificazione di esecutività rilasciata dal Tribunale di Locri;
3. Dichiarazione ai fini dell'ingiusta detenzione

Si riserva fin da ora la produzione della ulteriore documentazione necessaria ai fini della presente istanza oltre a quella ritenuta utile ai fini della parametrizzazione del danno liquidabile.

Si delega al deposito l'Avv. Marco Scudo del Foro di Reggio Calabria.

Con ossequio

Reggio Calabria, 02.11.2018

Avv. Prof. Vincenzo Nico D'Ascola

